



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione
Generale del Personale Scolastico – Uff. IV ROMA

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della regione
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici della regione LORO SEDI

Alle OO.SS. regionali del Comparto scuola LORO SEDI

Al Sito Web dell'U.S.R.

OGGETTO: Invio decreto recepimento Piano regionale della rete scolastica 2024-2025.

Si invia il D.D.G. prot. AOODRAB n. 2 dell'11 gennaio 2024 con cui è stato recepito il piano regionale della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 determinato con la delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 1 del 03 gennaio 2024, come rettificata dalla Delibera della medesima Giunta Regionale n. 16 del 10 gennaio 2024.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Iachini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*

dimensionamento 2024_25_Invio decreto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 1° marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO** il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO** il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO** il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che, nella *“Parte I – Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”* comma 557 viene evidenziato che per dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sarà effettuata tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale come indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle Istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; inoltre si precisa che il coefficiente di calcolo che sarà applicato per il computo delle autonomie scolastiche è *“non inferiore a 900 e non superiore a 1000, sulla base dei parametri regionali relativi al numero degli alunni iscritti nelle*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I

- Istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato;
- VISTO** il Decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127 *"Definizione contingente organico dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027"*;
- VISTA** la D.G.R. n. 460 del 31 luglio 2023 *"Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025"* nonché la successiva D.G.R. n. 681 del 17 ottobre 2023 di modifica della precedente, con le quali, sulla base dei suddetti "Indirizzi", sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell'offerta d'istruzione, per l'anno scolastico 2024/2025;
- VISTA** la D.G.R. n. 831 del 28 novembre 2023 *"Rete scolastica regionale – attività dirette alla definizione del Piano regionale anno scolastico 2024/2025 - proroga termine finale ai sensi del c. 5 quater art. 19 D.L. n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011."* con cui è stato differito al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l'approvazione del Piano Regionale di Dimensionamento della Rete Scolastica ed ampliamento dell'Offerta Formativa;
- VISTO** il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe) che ha prorogato al 5 gennaio 2024 il termine ultimo per l'approvazione, da parte delle Regioni, del piano di Dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, consentendo alle medesime Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo **reggenze** e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali;
- PRESO ATTO** che con la delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 1 del 3 gennaio 2024, è stato determinato, per l'anno scolastico 2024/2025, il piano regionale dell'offerta di istruzione e del dimensionamento della rete scolastica per la Regione Abruzzo;
- VISTA** la D.G.R. n. 16 del 10 gennaio 2024 *"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2024/2025. Rettifica D.G.R n.1 del 3.01.2024"* con cui la Giunta Regionale della Regione Abruzzo, a rettifica di quanto contenuto nella parte motiva della D.G.R. n. 1 del 3 gennaio 2024 relativamente all'accorpamento tra l'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni e l'Istituto Comprensivo di Montediorisio – Cupello, stabilisce l'incardinazione della sede di direzione del nuovo Istituto Omnicomprensivo derivante dal predetto accorpamento presso l'ex Istituto Comprensivo di Montediorisio anziché presso l'Istituto Agrario di Scerni;
- CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 557, *"... gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato..."*;
- VISTA** la nota prot. AOODRAB n. 370 dell'8 gennaio 2024 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha comunicato alla Regione Abruzzo le autonomie scolastiche a valere dall'a.s. 2024/2025;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I

CONSIDERATO che la determinazione delle dotazioni organiche complessive rientra nella competenza esclusiva dello Stato, come previsto dall'art. 138, c. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/98 e ribadito, peraltro, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009;

CONSIDERATO in particolare, che il dimensionamento della rete scolastica e l'attività di programmazione dell'offerta formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata alla regione Abruzzo per l'a.s. 2024/25, sulla base della normativa vigente;

VISTA la nota prot. AOODGPER n. 73603 del 04/12/2023 "Operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2024/2025" con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico fa presente che le funzioni SIDI per l'aggiornamento dell'anagrafe delle scuole sono disponibili dal giorno giovedì 14/12/2023;

VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 40055 del 12/12/2023 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025" con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito comunica, tra l'altro, che le domande di iscrizione all'anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024;

RITENUTO di dover recepire le modifiche alla rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa della Regione Abruzzo determinate con la citata Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 3 gennaio 2024, come rettificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 10 gennaio 2024, salvo quanto approvato con la postilla "A pag. 21, dopo il punto 3. del deliberato, ADDE "3 bis. Di dare mandato all'Ufficio scolastico di ampliare l'offerta formativa nell'ambito dell'Istituto Omnicomprensivo "Nicola Da Guardiagrele – Modesto Della Porta" per l'attivazione del LICEO DI SCIENZE UMANE - opzione quadriennale (giusta nota in atti del Comune di Guardiagrele trasmessa all'Assessore e al Servizio competente per materia) n. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale" trattandosi di competenze ministeriali non rientranti nelle operazioni relative al dimensionamento della rete scolastica, come già comunicato alla Regione Abruzzo con nota prot. AOODRAB n. 370 dell'8 gennaio 2024;

RITENUTO necessario procedere tempestivamente all'aggiornamento dell'anagrafe delle scuole statali che dovrà necessariamente essere concluso entro e non oltre l'11 gennaio 2024;

DECRETA

Art. 1 Per quanto espresso in premessa, è recepito il piano regionale della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, come da delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 1 del 3 gennaio 2024, come rettificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 10 gennaio 2024, ad eccezione di quanto approvato con la postilla "A pag. 21, dopo il punto 3. del deliberato, ADDE "3 bis. Di dare mandato all'Ufficio scolastico di ampliare l'offerta formativa nell'ambito dell'Istituto Omnicomprensivo "Nicola Da Guardiagrele – Modesto Della Porta" per l'attivazione del LICEO DI SCIENZE UMANE - opzione quadriennale (giusta nota in atti del Comune di Guardiagrele trasmessa all'Assessore e al Servizio competente per materia) n. 1



Ministero dell' Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I

postilla approvata dalla Giunta regionale”, trattandosi di competenze ministeriali non rientranti nelle operazioni relative al dimensionamento della rete scolastica;

Art. 2 I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo provvederanno, mediante l'apposita area SIDI, alla gestione degli istituti soppressi e all'aggiornamento della rete scolastica di rispettiva competenza territoriale per come deliberata dalla Giunta Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimiliano Nardocci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*

dimensionamento 2024_25_decreto

Allegato "2-TE" a D.G.R. avente a oggetto: "*Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 97/3 del 15.11.2011)*
– anno scolastico 2024-2025"

Provincia di Teramo – OFFERTA D'ISTRUZIONE

N.	Comuni	I.S.A.	Nuova Offerta d'Istruzione
1.	Teramo	I.I.S. "V. Moretti" di Roseto degli Abruzzi	Attivazione del nuovo indirizzo di studio "Istituto Tecnico Tecnologico Chimica, Materiale e Biotecnologie – codice TETD00401L
2.	Atri	I.I.S. "A. Zoli" di Atri	Attivazione del nuovo indirizzo di studio "Servizi Culturali e dello Spettacolo" nonché istituzione dell'articolazione "Gestione del Territorio" nell'ambito dell'Indirizzo Tecnico di "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – codice TETD014017



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

DGR n. 1 del 03/01/2024

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA (D.C.R. N. 97/3 DEL 15.11.2011) – ANNO SCOLASTICO 2024-2025.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	03/01/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA (D.C.R. N. 97/3 DEL 15.11.2011) – ANNO SCOLASTICO 2024-2025.

VISTI

gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

la L. 15 marzo 1997, n. 59 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;

il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

la L. 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;

il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 *“Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”*;

il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

la L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622, 624, 632;

il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, (convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;

il D.M. 25 ottobre 2007 che, in attuazione dell’art. 1, co. 632, della 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;

il D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante “*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*” (convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169), art. 4;

il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante “*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*”, (convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 2008, n. 189), art. 3;

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;

il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111), art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;

la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;

la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che, al comma 85, art. 1, conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica;

il Decreto Interministeriale MIUR-MEF in data 12 marzo 2015 recante “Linee guida, di cui all’art. 11, co. 10, del D.P.R. n. 263/2012 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei CPIA”;

la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

i Decreti Legislativi del 13.04.2017 nn. 59,60,61,62,63,64,65,66 con i quali si è data attuazione alle deleghe contenute nella sopra richiamata Legge n. 107/2015;

DATO ATTO

che la Corte Costituzionale:

ñ con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che

non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio

con la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell'ambito della competenza statale;

VISTA/I

□ la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 *“Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”*;

□ la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 *“Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”*;

□ i Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 aprile 2009 *“Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”*;

□ la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 *“L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali” articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”*;

CONSIDERATO

che il D.L. n. 104/2013 (conv., con modificazioni, con L. 128/2013) all'art. 12 (*“Dimensionamento delle istituzioni scolastiche”*), co. 1, prevede l'inserimento del c. **5-ter** all'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (come convertito in L. 15.7.2011, n. 111) stabilendo **che “A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.”**;

che fino al precedente Piano di dimensionamento scolastico 2023-2024, non risultando sancito l'accordo anzidetto e in mancanza dell'emanazione del conseguente decreto da parte del MIUR, è stato ritenuto che continuassero a permanere vigenti le disposizioni dei commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98.

Precisamente,

■ il co. 5, come modificato dall'art. 4, co. 69, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128,

■il co. 5-bis, comma inserito dall'[art. 4, co. 70, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, modificato dall'[art. 12, co. 1, lett. b\), D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#);

Che, tuttavia, il quadro normativo previgente è stato ora modificato dall'articolo 1 comma 557 legge 29.12.2022 n. 197 (legge stabilità) che ha integrato l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, inserendo, dopo il comma 5-ter, i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5–quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,

provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente»;

che il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 127/2023 ha quindi stabilito al comma 1 dell'articolo 1 che *«a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale»* sicché *«le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province ...utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati»;*

che pertanto, ai sensi del citato Decreto Ministeriale, la Regione, sulla base delle modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 557 dell'articolo 1 della Legge 29.12.2022 n. 197, all'articolo 19 del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito in legge 15.07.2011 n. 111, provvede autonomamente, sentite le Province, al dimensionamento della rete scolastica, entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale, individuato dal Decreto Ministeriale medesimo, che, nell'anno scolastico 2024-2025, è stato stabilito per l'Abruzzo in numero 179 dirigenze, senza far obbligatorio riferimento al parametro legato al numero minimo per Istituto di 600/400 alunni;

che in ogni caso, sempre il citato Decreto Ministeriale, all'articolo 1, prevede che siano salvaguardate le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

che, successivamente, il cosiddetto Decreto "mille-proroghe" ha stabilito la proroga del termine ultimo per l'approvazione del Piano di Dimensionamento della rete scolastica per l'a. s. 2024-25, da parte delle regioni, al 5 gennaio 2024, anziché al 30 dicembre 2023, consentendo alle regioni medesime di avvalersi di un temporaneo meccanismo di flessibilità sugli accorpamenti incrementando, per il solo anno scolastico 2024-25, fino a un massimo di 2,5% rispetto al contingente di dirigenti scolastici e dei servizi generali ed amministrativi definito dal citato Decreto ministeriale n. 127/2023, con obbligo tuttavia di riassorbire detto aumento di dirigenze nel corso delle due annualità successive;

che, pertanto, il contingente a disposizione della Regione Abruzzo passa da 179 dirigenti a 183 dirigenti e di conseguenza devono essere soppresse soltanto n. 7 autonomie scolastiche anziché 11, dato il numero di

autonomie di cui al precedente Piano di Dimensionamento che era pari a 190;

CONSIDERATO

- che compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;
- che la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali, ai sensi dell'articolo 138 co 1 lett. b) del D.lgs. n. 112/1998;

VISTA

la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 "Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale" con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell'ambito del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d'istruzione - che assicuri un'offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell'efficacia e dell'efficienza nella distribuzione dell'offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATE

- la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 "*DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni - anno scolastico 2009/2010*";
- la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - anno scolastico 2011-2012*";
- la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2012-2013*";
- la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2013-2014 - Province di Chieti, Pescara e Teramo*";
- la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2013-2014 - Provincia dell'Aquila*";
- la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2014-2015 - Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo*";
- la D.G.R. 23.12.2014, n. 874 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2015-2016*";
- la D.G.R. 9.02.2015, n. 79 "*Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2015-2016- Integrazioni*";
- la D.G.R. n. 902 del 10.11.2015 "*Corsi di istruzione degli adulti: individuazione delle reti territoriali di servizio dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e delle Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i percorsi di istruzione di secondo livello. Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo e*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo concernente l'iscrizione ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”;

■la D.G.R. 29.01.2016, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2016-2017”;

■la D.G.R. n. 25 del 26.01.2017 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018”;

■la D.G.R. n. 627 del 27.10.2017, recante “Ordinanza Tar Abruzzo sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 89 in data 23 giugno 2017 – Art. 55 Decreto Legislativo 2 luglio 2010 , n. 140: Riesame deliberazione di Giunta Regionale n. 25 in data 26 gennaio 2017 ad oggetto” Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018”, con la quale, a seguito del ricorso proposto dai Comuni di Civitaquana, Rosciano e Catignano, si è provveduto a confermare integralmente il dispositivo della D.G.R. n. 25 del 26.01.2017;

■la D.G.R. n. 845 del 28.12.2017 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2018-2019”;

■la D.G.R. n. 997 del 20.12.2018 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2019-2020”;

■la D.G.R. n. 821 del 19.12.2019 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2020-2021”;

■la D.G.R. n. 817 del 19.12.2019 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2021-2022. RINVIO”;

■la D.G.R. n. 33 del 31.01.2022, ad oggetto: Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2022-2023;

la D.G.R. n. 1 del 03.01.2023 ad oggetto: Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2023-2024

■la D.G.R. n. 460 del 31.07.2023 ad oggetto “*Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025*” nonché la successiva D.G.R. n. 681 del 17.10.2023 di modifica della precedente, con le quali, sulla base dei suddetti “Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell'offerta d'istruzione, per l'anno scolastico 2024/2025;

RICHIAMATA

la D.G.R. 15.02.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Inter-istituzionale”, come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 “D.G.R. 15.2.2011, n. 97 Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Inter-istituzionale – Modifiche e integrazioni”;

TENUTO CONTO

che entro il 30 settembre 2023, termine previsto dal cronoprogramma di cui agli indirizzi approvati con D.G.R. n. 460/2023, le Province non hanno prodotto alcun Piano Provinciale come risulta da relativo verbale in atti di ufficio della riunione del Tavolo Tecnico Regionale Inter-istituzionale tenutosi il giorno 31.10.2023

che, pertanto, con nota prot. 0446760/23 del 02.11.2023 questa Regione, in considerazione del fatto che la vigente normativa ha imposto, quale termine ultimo di adempimento per le Regioni, il 30.11.2023, pena il commissariamento, mentre faceva propria l'unica proposta presentata ossia quella pervenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato le Province medesime a presentare, entro il giorno 10 novembre successivo i Piani provinciali della rete scolastica per l'a.s. 2024-2025, di competenza, debitamente approvati dagli organi competenti, come da vigente normativa facendo contestualmente presente che la Regione Abruzzo, in mancanza dei Piani Provinciali, avrebbe fatto propria l'ipotesi di dimensionamento proposta nella riunione suddetta del Tavolo Tecnico Regionale Inter-istituzionale;

DATO ATTO

che le Amministrazioni Provinciali dell'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, a seguito dell'invito di cui sopra, hanno adottato, benché oltre il termine del 10 novembre 2023, i Piani Provinciali di cui ai seguenti atti:

- Provincia de L'Aquila Decreto del Presidente n. 179 del 16.11.2023 con il quale è stato recepito il verbale di Deliberazione del 09.11.2023 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia de L'Aquila;
- Provincia di Teramo Decreto del Presidente n. 237 del 20.11.2023 con il quale è stato recepito il verbale di Deliberazione n. 1 del 16.11.2023 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Teramo ed è stato approvato l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Provincia di Pescara Decreto del Presidente n. 128 del 10.11.2023, con il quale è stato recepito il verbale dell'08.11.2023 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Pescara;
- Provincia di Chieti Decreto del Presidente n. 146 del 20.11.2023 con il quale è stato recepito il verbale n. 2 del 17.11.2023 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Chieti;

PRESO ATTO

Dei contenuti dei predetti Piani Provinciali e nello specifico:

- Provincia de L'Aquila: in prima istanza assoluta contrarietà ad un ridimensionamento che penalizzi la rete scolastica della Provincia dell'Aquila che, sul territorio d'Abruzzo, è per eccellenza area interna da salvaguardare; in subordine approvazione dell'ipotesi di nuovo dimensionamento della rete scolastica provinciale anno 2024/25 per la Provincia dell'Aquila, nei contenuti formulati dall'Ufficio Scolastico Regionale, descritti nelle premesse del decreto presidenziale sopra citato, n. 179 del 16.11.2023, conformi a quelli contenuti nell'ipotesi di dimensionamento sulla quale la Regione Abruzzo ha chiesto, con la citata nota prot. 0446760/23 del 02.11.2023, alle Province di esprimersi;

Provincia di Teramo: approvazione dell'accorpamento del Liceo Artistico per il Design "F. Grue" di Castelli al Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo, in considerazione del numero ristretto di iscritti, oggetto di valutazione di dimensionamento, e della non più possibile dirigenza in reggenza nonché in virtù della continuità di dirigenza di cui può beneficiare l'Istituto stesso; non approvazione di nessun altro accorpamento per gli altri Istituti d'Istruzione sul territorio della

Provincia di Teramo

- Provincia di Pescara: conferma dell'attuale assetto della rete scolastica senza approvazione di alcuna ipotesi di dimensionamento;

- Provincia di Chieti: approvazione dell'unificazione tra l'IIS Pomilio e l'ITCG Galiani De Sterlich entrambi di Chieti; non approvazione di nessuna altra ipotesi di accorpamento come formulate dalla Regione Abruzzo, con la nota prot. 0446760/23 del 02.11.2023, al fine di discuterne ulteriormente con i territori contestualmente chiedendo alla Regione Abruzzo la proroga fino al 31.12.2023.

TENUTO CONTO

in conseguenza delle proposte di Piano Provinciale come sopra pervenute dalle Province, che, come da relativo verbale in atti di ufficio, nella riunione del Tavolo Tecnico Regionale Inter-istituzionale del giorno 31.10.2023 è emersa la probabilità per le Province di definire altri eventuali e possibili dimensionamenti, condivisi con il territorio di competenza, e che, pertanto questa Regione per venire incontro a detta probabilità, ha deciso di utilizzare il differimento temporale, non superiore a trenta giorni, previsto dal comma 5quarter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dall'articolo 1 comma 557 legge 29.12.2022 n. 197 (legge stabilità), concedendo alle Province medesime il nuovo termine massimo del 18 dicembre 2023 quale termine ultimo per eventualmente produrre i nuovi Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024-2025, anche eventualmente ad integrazione di quelli già presentati;

che, alla data del 18.12.2023, le Province non hanno prodotto nuovi Piani Provinciali neanche integrativi rispetto a quelli già pervenuti entro il 20.11.2023;

che, pertanto, nella riunione del Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale, convocato da remoto, con nota prot. SEGR 114/PE del 18.12.2023, durante la quale si è discusso dell'ipotesi ultima avanzata dalla Regione Abruzzo in ordine al Dimensionamento Scolastico ed ampliamento offerta formativa a. s. 2024-2025, di cui di seguito e che solo in parte recepisce i Piani Provinciali già presentati a novembre, il Tavolo medesimo ha espresso, all'unanimità, parere positivo esclusivamente sulle richieste di ampliamento dell'offerta formativa presentate dalla Provincia di Teramo, mentre sulle ipotesi di dimensionamento della rete scolastica i pareri sono stati diversi ed in parte negativi, come da risultanze del relativo verbale della riunione in data 21.12.2023, in atti di ufficio, così riassumibili:

-Ufficio Scolastico Regionale parere favorevole all'intero Piano ipotizzato dalla Regione Abruzzo nella seduta in questione,

-Provincia Teramo: parere contrario in ordine all'ipotesi di costituzione di un Omnicomprensivo "F. A. Grue" Isola del Gran Sasso – Colledara – Castelli, in sostituzione della proposta di cui al Decreto del Presidente della medesima Provincia n. 237/2023 che prevedeva l'accorpamento del Liceo Grue di Castelli con il Liceo scientifico Einstein di Teramo,

-CISL Scuola Abruzzo Molise: parere favorevole alle ipotesi di dimensionamento afferenti alla Provincia de L'Aquila (salvo la soppressione dell'Istituto Comprensivo "Serafini Di Stefano" di Sulmona), all'ipotesi dell'unificazione del professionale Pomilio con il Tecnico Galiani De Sterlich di Chieti e dell'unificazione della Direzione Didattica all'Omnicomprensivo già esistente di Guardiagrele, mentre su tutte le altre ipotesi contenute nel Piano proposto dalla Regione, comprese le ipotesi relative a Sulmona, il parere è negativo,

-CGIL scuola: parere negativo all'intero Piano ipotizzato dalla Regione Abruzzo,

-UIL Abruzzo: parere positivo sulle ipotesi di dimensionamento della Provincia de L'Aquila ed alla unificazione del professionale Pomilio con il Tecnico Galiani De Sterlich di Chieti, mentre parere negativo sul tutto quanto altro ipotizzato nel Piano proposto dalla Regione Abruzzo;

-GILDA: parere negativo all'intero Piano proposto dalla Regione Abruzzo,

-Sindacato Dirigenti Scuola: parere positivo sulle ipotesi di dimensionamento contenute nella proposta della Regione Abruzzo che sono condivise dai territori ossia dalla Province, parere dubitativo sulle ipotesi non condivise dalle Province,

CISAL ANIEF, parere positivo per le ipotesi di dimensionamento relative alla Provincia de L'Aquila contenute nel Piano proposto dalla Regione Abruzzo, parere positivo per l'unificazione della Direzione Didattica all'Omnicomprendivo già esistente di Guardiagrele, per la costituzione di un Omnicomprensivo "F. A. Grue" Isola del Gran Sasso – Colledara – Castelli nonché per l'unificazione in un unico Istituto Comprensivo "Mario Giardini-Laura Ciulli Paratore" di Penne

-mentre il parere è negativo per ogni altra ipotesi contenuta nel Piano avanzato dalla Regione ed in particolare contro la costituzione di un Omnicomprensivo "Giovanni Marchitelli-Benedetto Croce" di Villa Santa Maria, contro l'accorpamento dell'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni con l'Istituto Comprensivo di Monteodorisio – Cupello per la costituzione di un nuovo Omnicomprensivo "Cosimo Ridolfi", contro l'accorpamento per la costituzione di un unico Istituto Comprensivo "Gabriele D'Annunzio" Lanciano-Castel Frentano;

DATO ATTO che in data 27.12.2023 è pervenuta nota prot. n. 0023099 del 27.12.2023 con la quale il Presidente della Provincia di Pescara ha proposto in sostituzione dell'accorpamento tra l'ITCG "Aterno Mantone" di Pescara (616 alunni) e l'IPSIA "Di Marzio Michetti" di Pescara quello tra gli istituti comprensivi 1 e 7 più funzionale per la rete scolastica;

RILEVATO che nessun'altra Provincia ha fatto pervenire le nuove o integrative proposte ai Piani Provinciali già inoltrati e che, prima dell'intervento del "Decreto mille-proroghe", citato, questa Regione, in considerazione del contingente di dirigenze a suo tempo assegnato all'Abruzzo, pari a 179 rispetto alle attuali 190 Istituzioni Scolastiche Autonome, con una differenza equivalente a 11 Autonomie scolastiche non più attribuibili in reggenza, si era orientata a procedere con le seguenti operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale:

-Istituto Omnicomprensivo di Roccaraso (281 alunni) (soppressione dell'omnicomprensivo per aggregarne i relativi plessi all'I.C. di Castel di Sangro ed all'I.I.S. Patini-Liberatore),

-Istituto comprensivo "Serafini - Di Stefano" di Sulmona (490 alunni) (soppressione per aggregare con l'I.C. Lombardo - Radice i plessi Infanzia via Matteotti e via Marane, la Primaria "Lola di Stefano" e la Scuola secondaria di I grado "Serafini"; aggregazione con l'I.C. Mazzini- Capograssi dei plessi dell'Infanzia di via Crispi e di via Angeloni);

-Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano (soppressione del Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano (898 alunni) con conseguente aggregazione all'IIS "A. Torlonia" (332 alunni) istituendo il nuovo IIS "A.

Torlonia-B. Croce” di Avezzano (1.230 alunni), e conseguente aggregazione del Liceo Artistico “V. Bellisario” (253 alunni) con l’IIS “Galileo Galilei” di Avezzano (603 alunni), istituendo il nuovo IIS “G. Galilei-V. Bellisario”);

-Istituto Comprensivo “Giardini” (n. 462 alunni) di Penne unificazione con Istituto Comprensivo “Ciulli-Paratore” di Penne;

-Accorpamento tra l’Istituto comprensivo 1 e l’Istituto Comprensivo 7 di Pescara;

-Unificazione dell’I.I.S. “Umberto Pomilio” (284 alunni) con l’ITCG “Galiani – De Sterlich” (519 alunni);

-Accorpamento dell’I.C. “Benedetto Croce” di Quadri (239 alunni) con l’I.P.S.S.A.R. di Villa S. Maria (298 alunni);

-Unificazione della la Direzione Didattica di Guardiagrele (548 alunni) con l’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele (544 alunni);

-Unificazione tra l’I.C. di Castel Frentano (559 alunni) e I.C. di Lanciano (683 alunni);

-Istituzione Omnicomprensivo accorpando l’Istituto “F. A. Grue” di Castelli (n. 46 alunni) all’I.C. Isola del Gran Sasso – Colledara (724 alunni);

- Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Civitella del Tronto-Torricella Sicura, soppressione di detto Istituto con aggregazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo Civitella-Torricella (514 alunni) rispettivamente all’Istituto comprensivo di Campoli (plessi con 309 alunni facenti parte dell’ex IC Civitella) ed all’Istituto comprensivo di Teramo 1 (plessi con 208 alunni facenti parte dell’ex IC di Torricella);

- In considerazione della intervenuta sentenza del TAR Abruzzo n. 348 del 2022, che ha restituito alla situazione quo ante l’IC di Casalbordino, va prevista la soppressione dell’Omnicomprensivo “Ridolfi Zimarino” di Scerni con la costituzione del nuovo Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” mediante l’accorpamento tra l’Istituto Agrario di Scerni (184 alunni) e l’I.C. di Monteodorisio – Cupello (500 alunni), con contemporanea ricostituzione dell’I.C. di Casalbordino:

RILEVATO, tuttavia, che, a seguito dell’intervento del cosiddetto “Decreto mille-proroghe”, che ha aumentato il contingente di dirigenti disponibile per l’Abruzzo da 179 a 183 con conseguente diminuzione del numero di autonomie scolastiche da sopprimere da 11 a 7, è ora possibile procedere alle diverse seguenti operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale:

-Istituto Omnicomprensivo di Roccaraso (281 alunni) (soppressione dell’omnicomprensivo per aggregarne i relativi plessi all’I.C. di Castel di Sangro ed all’I.I.S. Patini-Liberatore);

-Istituto comprensivo “Serafini - Di Stefano” di Sulmona (490 alunni) (soppressione per aggregare con l’I.C. Lombardo - Radice i plessi Infanzia via Matteotti e via Marane, la Primaria “Lola di Stefano” e la Scuola secondaria di I grado “Serafini”; aggregazione con l’I.C. Mazzini- Capogrossi dei plessi dell’Infanzia di via Crispi e di via Angeloni);

-Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano (soppressione del Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano (898 alunni) con conseguente aggregazione all’IIS “A. Torlonia” (332 alunni) istituendo il nuovo IIS “A. Torlonia-B. Croce” di Avezzano (1.230 alunni), e conseguente aggregazione del Liceo Artistico “V.

Bellisario” (253 alunni) con l’IIS “Galileo Galilei” di Avezzano (603 alunni), istituendo il nuovo IIS “G. Galilei-V. Bellisario”);

-Istituto Comprensivo “Giardini” (n. 462 alunni) di Penne unificazione con Istituto Comprensivo “Ciulli-Paratore” di Penne;

-Accorpamento tra l’Istituto comprensivo 1 e l’Istituto Comprensivo 7 di Pescara;

-Unificazione dell’I.I.S. “Umberto Pomilio” (284 alunni) con l’ITCG “Galiani – De Sterlich” (519 alunni);

-Unificazione della la Direzione Didattica di Guardiagrele (548 alunni) con l’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele (544 alunni);

-In considerazione della intervenuta sentenza del TAR Abruzzo n. 348 del 2022, che ha restituito alla situazione quo ante l’IC di Casalbordino, va prevista la soppressione dell’Omnicomprendivo “Ridolfi Zimarino” di Scerni con la costituzione del nuovo Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” mediante l’accorpamento tra l’Istituto Agrario di Scerni (184 alunni) e l’I.C. di Montedodorisio – Cupello (500 alunni), con contemporanea ricostituzione dell’I.C. di Casalbordino;

Le motivazioni per le suddette operazioni sono sia generali che specifiche:

Motivazioni generali: è necessario operare il dimensionamento tenendo conto dei parametri del DM 127/2023 onde evitare ulteriori possibili penalizzazioni. La Corte Costituzionale, con decisione anticipata da comunicato stampa del proprio Ufficio stampa, nell’udienza del 21 novembre scorso, ha rigettato il ricorso proposto dalle Regioni Toscana, Puglia ed Emilia Romagna contro i commi 5quater e 5quines dell’articolo 19 del DL 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, come introdotti dall’articolo 1 comma 557 legge 29.12.2022 n. 197. Invece il TAR Campania, decidendo sulla sospensiva chiesta con ricorso proposto dalla Regione Campania, ha sollevato ulteriore questione di legittimità costituzionale, ancora in decisione, pronunciandosi favorevolmente all’accoglimento della domanda cautelare. Tale pronuncia è stata, tuttavia, sospesa a sua volta dal Consiglio di Stato, con Decreto n. 446/2023. Benché l’ordinanza del TAR Campania, ora comunque sospesa, avrebbe prodotto effetti solo nei confronti della Regione Campania, va considerato, però, che laddove la Corte Costituzionale accogliesse favorevolmente la questione di legittimità costituzionale sollevata da detta Regione, le argomentazioni alla base del suo ricorso, che al momento non riguardano direttamente la Regione Abruzzo, diventerebbero di applicazione generale e potrebbero comportare per l’Abruzzo la perdita di altre dirigenze rispetto a quelle concesse con il DM 127/2023 e successivamente con il “Decreto mille-proroghe”. Pertanto è indispensabile dimensionare alla data odierna con i parametri dei predetti Decreti, tenendo presente che la media nazionale alunni, cui fa riferimento il citato Decreto Ministeriale n. 127/2023, è una media relativa all’intero territorio nazionale, con lo scopo di ripartire le dirigenze disponibili tra le varie Regioni, e non è applicabile automaticamente a livello locale. Alla luce delle predette considerazioni, e dell’intervenuto nuovo assetto del contingente di dirigenze a disposizione di cui al “Decreto mille-proroghe”, questa Regione, dopo aver esaminato una per una le situazioni delle attuali Autonomie Scolastiche, ha individuato quelle più critiche. Di conseguenza la Regione Abruzzo ha cercato di redistribuire – in modo razionale e con un criterio di equilibrio e proporzionalità alla luce della situazione concreta di ciascuna Autonomia – l’inevitabile soppressione di 7 tra esse. In ordine poi alla istituzione del nuovo Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi”, conseguente all’operazione di dimensionamento per l’a. s. 2024-2025, di cui alla presente Deliberazione

-essa è compensata dalla contestuale soppressione del vecchio Omnicomprensivo “Ridolfi Zimarino” nonché del vecchio Omnicomprensivo di Roccaraso, già esistenti nella regione Abruzzo, con un differenziale del numero di Omnicomprensivi in diminuzione di una unità ed in linea con la specificità dei territori montani o semi-montani interessati anche alla luce della Tabella A allegata alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 come interpretata, con nota prot. n. 100190 del 22.11.2016 dell’allora Dirigente pro tempore del Servizio Istruzione DPG010;

-Motivazioni specifiche:

Provincia dell’Aquila: la densità demografica particolarmente bassa e la costante diminuzione della popolazione scolastica nei territori di riferimento hanno determinato negli ultimi anni scolastici il sottodimensionamento di altre due istituzioni scolastiche, ossia l’Istituto Omnicomprensivo “De Panfilis-Di Rocco” di Roccaraso e l’Istituto Comprensivo “Serafini - Di Stefano” di Sulmona, in aggiunta al cronico sottodimensionamento dell’I.C. di Pescasseroli. Per quanto riguarda l’Omicomprensivo di Roccaraso, in vista della sua soppressione, si ritiene possibile consentire il mantenimento a Roccaraso dei plessi attualmente attivi collegandoli al vivace e territorialmente contiguo centro educativo di Castel di Sangro, procedendo all’unione con gli ordini di scuola corrispondenti delle rispettive istituzioni scolastiche di Castel di Sangro. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo di Sulmona si ritiene necessaria la soppressione con conseguente redistribuzione dei plessi dei vari ordini di scuola tra gli altri Istituti Comprensivi di Sulmona, in modo da superare le attuali difficoltà gestionali ed ottenere una struttura amministrativa più solida che consente anche la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative. Per quanto, poi, riguarda Avezzano, onde ottenere maggiore omogeneità quanto a corsi di studio, garantendo al contempo maggiore funzionalità amministrativa e didattica, si ritiene necessaria la soppressione del Liceo statale Croce, con conseguente aggregazione all’I.I.S. “A. Torlonia”, determinandosi così un polo liceale umanistico, nonché si ritiene necessario aggregare il Liceo Artistico “V. Bellisario” all’I.I.S. “G. Galilei”. Obiettivo prioritario della presente operazione di dimensionamento della rete scolastica provinciale è essere quello di garantire la presenza di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali amministrativi titolari ad ogni istituzione scolastica, indispensabili in particolare per la gestione delle criticità tipiche delle aree interne e delle piccole scuole, provvedendo a rideterminare l’assetto delle attuali istituzioni scolastiche. Pertanto, la soluzione più idonea a preservare nel lungo termine la funzionalità della rete scolastica in detti territori per la Provincia de L’Aquila è la seguente:

-Istituto Omnicomprensivo “Monsignor Edmondo De Panfilis-Sante Di Rocco” di Roccaraso: soppressione dell’Omicomprensivo “De Panfilis-Di Rocco” di Roccaraso aggregandone all’I.C. Alda Merini di Castel di Sangro (704 alunni) i plessi dell’infanzia e della primaria di Roccaraso e di Rivisondoli nonché i plessi della scuola secondaria di I grado di Pescocostanzo (IC Sante di Rocco) ed aggregando all’I.I.S. Patini-Liberatore di Castel di Sangro (497 alunni) l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Monsignor Edmondo De Panfilis” di Roccaraso;

-Istituto Comprensivo “Panfilo Serafini – Lola Di Stefano” di Sulmona (490 alunni): soppressione dell’IC “Serafini – Di Stefano” di Sulmona con conseguente aggregazione all’Istituto Comprensivo “Lombardo-Radice Ovidio” di Sulmona dei plessi della scuola di Infanzia di via Matteotti (18 alunni) e di via Marane (18 alunni), della Primaria “Lola Di Stefano” (208 alunni) e della Scuola Secondaria di I grado “Serafini” (206 alunni), nonché aggregazione all’Istituto Comprensivo n. 1 “Mazzini-Capograssi” di Sulmona dei plessi della scuola di Infanzia di via Crispi (22 alunni) e di via Angeloni (18 alunni).

-Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano: soppressione del Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano (898 alunni) con conseguente aggregazione all'I.I.S. "A. Torlonia" (332 alunni), con ridenominazione I.I.S. "A. Torlonia - B. Croce" di Avezzano (1.230 alunni), e conseguente aggregazione del Liceo Artistico "V. Bellisario" (253 alunni) con l'IIS "Galileo Galilei" di Avezzano (603 alunni), con ridenominazione I.I.S. "G. Galilei-V. Bellisario" di Avezzano (856 alunni);

Provincia di Pescara

-Istituto Comprensivo "Mario Giardini" di Penne (n. 462 alunni) e Istituto Comprensivo "Laura Ciulli Paratore" di Penne (n. 531 alunni): unificazione per la costituzione di un unico Istituto Comprensivo "Mario Giardini-Laura Ciulli Paratore" di Penne, meglio governabile con una unica dirigenza superando le attuali difficoltà gestionali e consentendo la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, nella piena tutela dell'utenza in quanto l'unificazione avviene soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo interessando un numero ridotto di studenti senza alterazione dei plessi scolastici nella loro dislocazione sul territorio;

-Istituto Comprensivo n. 1 di Pescara e Istituto Comprensivo n. 7 di Pescara: accorpamento tra l'Istituto comprensivo n. 1 di Via Luigi Einaudi 1 e l'Istituto Comprensivo 7 di Via Virgilio Marone Publio 27, entrambi di Pescara, per la costituzione di un unico Istituto Comprensivo funzionale all'assetto organizzativo della rete scolastica nella città di Pescara come evidenziato nella nota del Presidente della Provincia di Pescara prot. n.0023099 del 27.12.2023;

Provincia di Chieti

-I.I.S. "Umberto Pomilio" di Chieti (284 alunni) e ITCG "Galiani – De Sterlich" di Chieti (519 alunni): unificazione tra i predetti Istituti per la costituzione di un unico Istituto di Istruzione Superiore "Galiani-De Sterlich-Pomilio", con affinità nei percorsi di studio, meglio governabile con una unica dirigenza, superando le attuali difficoltà gestionali e consentendo la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, nella piena tutela dell'utenza in quanto l'unificazione avviene soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo tra Istituzioni Scolastiche di secondo grado con affinità nei percorsi di studio, siti nello stesso Comune, ed interessando un numero ridotto di studenti senza alterazione dei plessi scolastici nella loro dislocazione sul territorio;

-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele" di Guardiagrele (544 alunni) e Direzione Didattica "Modesto della Porta" di Guardiagrele (548 alunni): unificazione della Direzione Didattica all'Omicomprensivo già esistente, con ridenominazione "Nicola da Guardiagrele – Modesto della Porta" meglio governabile con una unica dirigenza, superando le attuali difficoltà gestionali e consentendo la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, nella piena tutela dell'utenza in quanto l'unificazione avviene soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo tra Istituzioni Scolastiche site nello stesso Comune ed interessando un numero ridotto di studenti senza alterazione dei plessi scolastici nella loro dislocazione sul territorio;

-Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni: soppressione dell'Omicomprensivo attuale con conseguente ricostituzione, in ottemperanza alla sentenza TAR Abruzzo n. 348/2022, dell'Istituto Comprensivo "P. S. Zimarino" di Casalbordino dissociando la scuola di Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, da un lato, e l'Istituto Agrario, dall'altro, e, successivamente, conseguente accorpamento tra l'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni e l'Istituto Comprensivo di Montediorisio – Cupello per la costituzione di un nuovo Omnicomprensivo "Cosimo Ridolfi", con sede della direzione presso l'Agrario di Scerni per via della presenza presso l'Agrario del Convitto e della azienda agricola. In tal modo, con il nuovo Omnicomprensivo, si consente da un lato di preservare la specificità dell'Agrario, che è Istituto dotato di un particolare assetto aziendalistico in quanto gestore di azienda agraria e di annesso convitto,

assetto che richiede la presenza assidua e costante di un dirigente chiamato ad assumere compiti anche di natura privatistica, meglio governando, con una unica dirigenza, le difficoltà gestionali conseguenti alla predetta decisione del Tribunale Amministrativo, nonché si consente la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, nella piena tutela dell'utenza, anche tenendo conto dell'eccezionalità e della specificità del territorio semi-montano (vedasi Tabella A allegata L.R. n. 10/2008) sul quale insistono gli istituti da accorpate. In merito all'istituzione di un nuovo Omnicomprensivo tra l'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni con l'Istituto Comprensivo di Monteodorisio - Cupello, la Provincia di Chieti, con note prot. 29090 del 29.11.2023 e prot. 30745 del 19.12.2023, entrambe a firma del suo Presidente pro tempore, riscontrando positivamente le istanze condivise provenienti dai territori, ha espresso il proprio parere favorevole, allo scopo della tutela dell'autonomia scolastica dell'Istituto Agrario di Scerni, ed ha allegato le Deliberazioni di Giunta n. 95 del 23.11.2023 del Comune di Scerni e n. 91 del 24.11.2023 del Comune di Cupello, entrambe favorevoli alla costituzione del nuovo Omnicomprensivo, sulla base dell'intesa con il Sindaco di Monteodorisio al fine di salvaguardare l'Istituto Agrario e l'intero complesso scolastico (vedasi quanto dichiarato nel primo punto del dispositivo delle predette Deliberazioni di Giunta);

Provincia di Teramo

per quanto attiene la soluzione proposta nel Piano della Provincia di Teramo, ossia l'accorpamento del Liceo Artistico per il Design "F. A. Grue" di Castelli al Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo, la stessa non appare condivisibile perchè di fatto impedisce la conservazione della specificità ed identità del Liceo Artistico di Castelli in considerazione della disomogeneità dell'indirizzo di studio tra i due Licei ed inoltre è rilevante la distanza che si avrebbe tra la sede del Liceo Artistico "Grue" di Castelli e quella del Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo. Tale distanza inevitabilmente inciderebbe sulla didattica qualora porzioni parziali di orario di una medesima disciplina venissero ad allocarsi tra il Liceo Artistico "F. A. Grue" di Castelli e il Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo. Pertanto, anche in considerazione del fatto che al Liceo Artistico per il Design "F. A. Grue" si vuole attribuire il riconoscimento del titolo di "indirizzo raro", la proposta della Provincia di Teramo non può essere accolta, lasciando immutato, quindi, per l'anno scolastico 2024-2025, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Provincia di Teramo;

DATO ATTO

che in ordine all'ampliamento dell'Offerta Formativa soltanto la Provincia di Teramo, con Decreto Presidenziale n. 237 del 20.11.2023, con il quale è stato recepito il verbale di Deliberazione n. 1 del 16.11.2023 della CPO, ha dato parere favorevole alle seguenti richieste di ampliamento dell'Offerta Formativa:

- 1) IIS "V. Moretti" di Roseto degli Abruzzi – attivazione nuovo indirizzo di studio "Istituto Tecnico Tecnologico Chimica, Materiale e Biotecnologie"; (manifestazione di interesse in caso di approvazione del relativo DDL per) attivazione del "Liceo Made in Italy";
- 2) IIS "A. Zoli" di Atri – attivazione dell'Indirizzo Professionale "Servizi Culturali e dello Spettacolo"; istituzione dell'articolazione "Gestione del Territorio" nell'ambito dell'Indirizzo Tecnico di "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria";
- 3) Convitto Nazionale "M. Delfico" di Teramo – attivazione curvatura "Beni culturali e ambientali";
- 4) Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata ed Ancarano - (manifestazione di interesse in caso di approvazione del relativo DDL per) attivazione del "Liceo Made in Italy";
- 5) IIS "A. Zoli" di Atri – attivazione nuovo indirizzo IeFP Operatore del benessere "Estetista e Parrucchiere";

-l'attivazione del nuovo indirizzo IeFP Operatore del benessere "Estetista e Parrucchiere" da parte dell'IIS "A. Zoli" di Atri in quanto i percorsi di IeFP non attengono al Piano di Dimensionamento della rete scolastica ed ampliamento dell'Offerta Formativa;

Di non accogliere:

-l'attivazione della curvatura "Beni culturali e ambientali" da parte del Convitto Nazionale "M. Delfico" di Teramo in quanto l'attivazione delle curvature degli indirizzi rientra nella autonomia scolastica e non è parte dell'offerta formativa approvata dalla Regione in sede di dimensionamento scolastico;

-la manifestazione di interesse in caso di approvazione del relativo DDL per attivazione del "Liceo Made in Italy" da parte dell'IIS "V. Moretti" di Roseto degli Abruzzi, in quanto, in quanto detto istituto non è legittimato ad attivare il percorso del liceo del made in Italy non contemplando nella propria offerta formativa l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.P.R. 89/2010;

-la manifestazione di interesse in caso di approvazione del relativo DDL per attivazione del "Liceo Made in Italy" da parte dell'Istituto Onnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata ed Ancarano in quanto detto istituto non è legittimato ad attivare il percorso del liceo del made in Italy non contemplando nella propria offerta formativa l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.P.R. 89/2010;

RITENUTO

per quanto sopra esposto di dover approvare:

- le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Chieti, come analiticamente descritto nell'Allegato "1-CH", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Pescara, come analiticamente descritto nell'Allegato "1-PE", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia de L'Aquila, come analiticamente descritto nell'Allegato "1-AQ", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di non provvedere alle operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della provincia di Teramo, contestualmente riconoscendo al Liceo Artistico per il Design "F. A. Grue" il titolo di "indirizzo raro" in quanto depositaria della tradizione ceramica castellana che attribuisce lustro alla Regione Abruzzo in tutto il mondo;
- gli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione nella provincia di Teramo come analiticamente descritti nell'Allegato "2-TE", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO

altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l'anno scolastico 2024-2025, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L'Aquila, Chieti,

Pescara e Teramo;

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Lavoro - Sociale” e dal Dirigente del Servizio “Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento e dell’attestazione da parte degli stessi che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

UDITO

il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate,

1. Di prendere atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ampliamento dell’offerta formativa per l’a. s. 2024/2025, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, come da Decreti presidenziali citati in premessa;

2. Di approvare, tuttavia, sulla base delle richiamate motivazioni di cui in premessa:

■ le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Chieti, come analiticamente descritto nell’Allegato “1-CH”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

■ di non provvedere alle operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della provincia di Teramo, contestualmente riconoscendo al Liceo Artistico per il Design “F. A. Grue” il titolo di “indirizzo raro” in quanto depositaria della tradizione ceramica castellana che attribuisce lustro alla Regione Abruzzo in tutto il mondo;

■ le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Pescara, come analiticamente descritto nell’Allegato “1-PE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

■ le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia de L’Aquila, come analiticamente descritto nell’Allegato “1-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

■ gli interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione nella provincia di Teramo come analiticamente descritti nell’Allegato “2-TE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di precisare altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2024-2025, il vigente assetto della rete scolastica nelle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.

- 4. Di dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
- 5. Di prevedere** che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l'istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale.
- 6. Di dare mandato** al Dipartimento Lavoro – Sociale di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.
- 7. Di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per gli adempimenti di competenza e al Ministero dell'istruzione e del Merito;
- 8. Di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Ciccone
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Stefania Ciccone
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Renata Durante
(Firmato digitalmente)

DIRIGENTE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Segreteria Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale
Pietro Quaresimale
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All 1-AQ Dimensionamento 2024-2025.pdf
Impronta 8DB3B37D7CD03C3572F386AD59269CE450FEE7F5AC7077FDBA300626E2920110

Nome allegato: All 1-CH Dimensionamento 2024-2025.pdf
Impronta 80F77D0F7FD5E2395DFF2A0AD576CD4DE6740DC8DCBB87567752EF9DCF0B6502

Nome allegato: All 1-PE Dimensionamento 2024-2025.pdf
Impronta 953C922993088ED058CBF67C9DACA3B50AA6BF10EA6B9AAED018E80AD66D5C4D

Nome allegato: All 2-TE offerta istruzione 2024-2025.pdf
Impronta C846F1ACD9A1E1CB74F732BF5B896C2611AC955CA6B67BCA0C37EFA87DD933F7



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

A pag. 21, dopo il punto 3. del deliberato, ADDE "3 bis. Di dare mandato all'Ufficio scolastico di ampliare l'offerta formativa nell'ambito dell'Istituto Omnicomprensivo "Nicola Da Guardiagrele – Modesto Della Porta" per l'attivazione del LICEO DI SCIENZE UMANE - opzione quadriennale (giusta nota in atti del Comune di Guardiagrele trasmessa all'Assessore e al Servizio competente per materia) n. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale
La Segretaria della Giunta Avv. Daniela Valenza



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 03/01/2024 15:37:36

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 03/01/2024 19:11:06

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681